

RICORSO N. 7692

UDIENZA DEL 28/10/2019

SENTENZA N. 3/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Pres. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore Dr. Massimo Scuffi;

Sentito il ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GILDA CRISPINO

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Svolgimento del processo

Gilda Crispino presentava domanda di invenzione per invenzione industriale(n.102017000138653)a titolo "MOLTIPLICATORE NEL GLOBALE"quale nuovo teorema che partiva dai principi di Galileo Galilei e da quelli del neuropsichiatra belga Dcroly per rompere definitivamente con la relativita' dal punto di vista pedagogico e matematico e valere come metodo globale,con passaggio del relativo verso l'interattivo orientato moralmente .

L'Ufficio nelle sue interlocutorie precisava che il trovato oggetto della domanda si identificava in una mera proposta ,idea generica che non si concretizzava in una specifica soluzione di un problema tecnico.

L'invenzione inoltre non era descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo potesse attuarla.

In risposta poi alle osservazioni della richiedente l'Ufficio -confermando la precedente valutazione-ribadiva che la documentazione allegata forniva spiegazioni sugli scopi dell'invenzione ma non erano presenti elementi tecnici per rendere sufficiente la descrizione ne' si evinceva alcuna indicazione sulle caratteristiche tecniche di quanto rivendicato.

L'Ufficio rifiutava pertanto la domanda non avviando la procedura presso l'EPO per la ricerca di anteriorita'.

Proponeva ricorso Gilda Crispino richiamando una serie di pubblicazioni e ricerche presentate a vari enti ed Istituti per marcare i passaggi dal relativo all'interattivo e sistemare le rotte della regolamentazione della risorsa matrice primitiva sviluppando e migliorando -ma anche portando a miglior conoscenza- il fenomeno del mercato globale.

Motivi della decisione

Osserva la Commissione che il rilievi dell'Ufficio non sono stati superati dalle osservazioni della ricorrente che ha insistito sulla bonta' della soluzione originariamente prospettata senza addurre nelle posteriori allegazioni alcun elemento esplicativo e/o integrativo idoneo a sanare i vizi omissivi della domanda ora come in allora carente del suo requisito fondamentale enunciato nell'art.51 del cpi :cioe' una descrizione sufficiente del trovato che si intende brevettare .

Recita infatti la norma che l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Invero la descrizione di una invenzione e' la spiegazione di una soluzione proposta per ottenere un certo risultato consentendo all'uomo di mestiere di riprodurla agevolmente con una normale attivita' esecutiva senza svolgere alcuna ulteriore opera di ricerca .

Questa e' la ragione per cui il trovato deve essere illustrato in maniera intelleggibile e completa perche' rivolta alla comunita' degli operatori che debbono comprenderla per attuarla senza difficolta' e senza essere costretti a compere attivita' di ricerca o sperimentazione :la riproduzione deve essere infatti consentita senza aggiunta di indebiti oneri realizzativi (c.d "undue burden").

Del resto -anchel'art.160 del CPI -ai fini della trasmissione della domanda all'EPO per la redazione del rapporto di ricerca e dell'opinione tecnica (secondo quanto previsto di DM 27.6.2008 in ottemperanza agli accordi stipulati tra i rispettivi Uffici)prescrive(art.3)al fine di dar corso ai suddetti adempimenti la specificazione del campo della tecnica di riferimento e preesistente,l'esposizione dell'invenzione in modo tale da far comprendere il problema tecnico e la soluzione proposta ,l'indicazione esplicita-ove non risulti altrimenti -del modo in cui l'invenzione puo' essere attuata in ambito industriale

Ebbene dalla lettura del testo dell'invenzione avente titolo MOLTIPLICATORE NEL GLOBALE come metodo di passaggio dalla relativita' alla interattivita' non si riesce a ricavare -specie per il linguaggio adoperato e l'intercalare del frasario con richiami filosofici e citazioni letterarie - alcun pertinente nesso logico che permetta di comprendere quale insegnamento il presunto inventore intendeva portare a conoscenza della collettivita' e quale campo di indagine proponeva per raggiungere un determinato risultato .

Invero le formulazione della domanda e le posteriori osservazioni della richiedente sono tali da non consentire di mettere in luce la tecnologia necessaria ad attuare l'invenzione ed i diritti di esclusiva che ne derivano.


Va pertanto condiviso il giudizio dell'Ufficio che ha concluso - senza ricevere neppure specifiche censure sul punto da parte dell'interessata-per la mancanza dei requisiti di brevettabilita' stante la estrema genericita' della proposta inventiva inadeguatamente descritta per consentirne l'attuazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma ,28.10.2019

IL Cons.rel.est.
Dott.Massimo Scuffi



IL Presidente
Dott.Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 26/11/2020

IL SEGRETARIO

